



**DELIBERA US ACLI PER LA CERTIFICAZIONE SANITARIA
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
*Approvata dal Consiglio Nazionale US ACLI
Roma, 28 aprile 2007***

visto

Il decreto del ministero della sanità riguardante le *Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica* (D.M.S. del 18.2.82 integrato e rettificato dal D.M.S. del 28.2.83) con il quale si adottavano i criteri tecnici generali per l'attività agonistica e si demanda alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti la qualificazione agonistica e non a chi svolge attività sportiva

visto

la circolare esplicativa del ministero della sanità del 31.1.83 n. 7 (Prot. N. 500 Med. Sport) nella quale si chiarisce l'interpretazione da dare alla componente agonistica definita come *forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente* e soprattutto in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i *giochi della gioventù* a livello nazionale, *per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello* e dalla quale si deduce che l'attività sportiva agonistica non è sempre sinonimo di competizione e che l'aspetto agonistico, infatti è presente in tutte le attività sportive e da solo non è sufficiente a configurare un'attività sportiva

visto

il decreto del ministero della sanità riguardante le *Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche* (D.M.S. del 28.2.83 – GU n 72 del 15.3.83) nel quale si precisa che i soggetti praticanti attività sportiva *non agonistica* devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buone salute

visto

che, in seguito dell'entrata in vigore della modifica del titolo V della Costituzione, la materia relativa alla tutela sanitaria è stata affidata alla competenza delle Regioni;

vista

la nota del Ministero della Salute prot. DGRST.8/246/C.e.b.b./1/P del 10 gennaio 2007 pervenuta all'USACli il 17 gennaio 2007;

viste

le legislazioni regionali in materia di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, e delle attività ginnico motorie e ludico-motorie;

precisato che:

- l'Unione Sportiva Acli è un ente di promozione sportiva nazionale riconosciuto dal Coni e che, pertanto ai sensi delle disposizioni legislative, è demandato ad essa il compito di definire la finalità *agonistica e non* dell'attività sportiva dei propri associati;
- l'Unione Sportiva Acli è ente di promozione, che agisce nella linea dello sport per tutti come scelta per mantenere lo stato di buona salute, prevenire e migliorare uno stato di malattia, per rendere protagonisti i partecipanti nell'associazionismo sportivo;
- l'Unione Sportiva Acli promuove e sviluppa attività e manifestazioni motorie e sportive per tutti e in particolare per i bambini, i ragazzi, i giovani, le donne, gli anziani, i disoccupati, gli emarginati, soggetti diversamente abili, gli immigrati, i lavoratori, che intendano realizzare un'esperienza di partecipazione qualificata come momento d'educazione e di crescita personale e quale occasione di impegno per lo sviluppo della società civile;
- le attività sportive dell'US Acli, per quanto premesso, hanno carattere formativo, ricreativo, promozionale e nella maggioranza dei casi non hanno carattere di sistematicità e di conseguimento di prestazioni sportive ad alto livello

il Consiglio Nazionale stabilisce che:

1. Le attività sportive dell'US Acli sono da considerarsi, per quanto in premessa, NON AGONISTICHE e pertanto i partecipanti alle stesse devono osservare le norme per la certificazione sanitaria previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983 riguardante la tutela dell'attività sportiva non agonistica.
2. L'attività sportiva nazionale promossa e/o organizzata dalla presidenza nazionale dell'US Acli, se rappresentante la conclusione di attività di fasi propedeutiche territoriali, intendendo come tali fasi selettive e/o eliminatorie, e riservata quindi alle sole associazioni/società vincitrici di manifestazioni territoriali, configurandosi in essa un'attività sportiva sistematica e/o continuativa è da qualificarsi ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA e in tal caso le associazioni/società e gli atleti devono osservare le norme per la certificazione sanitaria previste dal DMS 18 febbraio 1982. (DM Attività Agonistica).

Pertanto non rientrano nella sfera definitoria di attività sportiva agonistica - benché promosse e/o organizzate dalla presidenza Nazionale quelle attività sportive aperte a tutte le associazioni/società sportive e/o atleti e che quindi non rappresentano il momento conclusivo di fasi territoriali, selettive e/o eliminatorie e che non sono riservate a squadre vincitrici di fasi di livello inferiore.

1. La certificazione sanitaria richiesta dagli organi territoriali US Acli, non può essere in alcun caso di livello inferiore a quella prevista dal presente deliberato e dalla legislazione della regione di competenza.
2. I regolamenti delle attività sportive devono obbligatoriamente precisare la certificazione sanitaria da richiedere ai partecipanti.

3. I Presidenti Provinciali US Acli sono obbligati a non accettare affiliazioni e adesioni sprovviste della dichiarazione sottoscritta dal Presidente delle associazioni/società sulla conoscenza e sul rispetto delle norme vigenti sulla tutela sanitaria delle attività sportive.
4. Il Presidente dell'associazione/società sportiva US Acli, responsabile delle attività sportive svolte dalla stessa, deve essere in possesso della certificazione sanitaria dei propri soci-atleti.
5. Il responsabile dell'organizzazione di un evento sportivo, è obbligato a non accettare iscrizioni prive della dichiarazione del Presidente dell'associazione/società rispetto alle norme sulla tutela sanitaria sportiva e sul possesso da parte degli atleti della certificazione richiesta dal regolamento dell'evento stesso. In caso di iscrizione individuale all'evento, tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto partecipante.
Il responsabile dell'evento sportivo è anche responsabile sul piano civile e penale in merito al rispetto delle norme sulla tutela sanitaria dei partecipanti .
6. Per quanto riguarda l'età di accesso all'attività sportiva agonistica e non agonistica si fa riferimento al Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975.

Applicabilità della delibera dell'US ACLI nazionale

Il presente atto è applicabile nelle Regioni che non hanno emanato normative in materia nonché in quelle Regioni in cui sono state emanate disposizioni in merito purché compatibili con questo deliberato.

Le disposizioni regionali, alla luce della nota ministeriale di cui in premessa, sono comunque prevalenti rispetto al presente atto.

Il presente deliberato viene trasmesso al Ministero della Salute per eventuali successivi atti di competenza.

IN CASO DI MANCATA RISPOSTA, TRASCORSI SESSANTA GIORNI, SI CONSIDERA APROVATO.